



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento

RINDEC-2018-0000127
13/9/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO l’articolo 228, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 che stabilisce l’obbligo per produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato nazionale;

VISTO l’articolo 228, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 secondo cui con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell’obbligo di cui al comma 1 dello stesso articolo;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 con il quale è adottato il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso;

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera l), del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 secondo cui la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche è definita autorità competente;

CONSIDERATO che in seguito alla riorganizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare disciplinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, le competenze inerenti alla gestione degli PFU sono state assegnate a questa Direzione generale;

VISTO l’articolo 4, comma 3 del citato decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011 che stabilisce che i produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono agli obblighi previsti costituendo una struttura societaria “trasmettono all’autorità competente l’atto costitutivo e lo statuto della società consortile, per la successiva approvazione con decreto direttoriale”;

VISTA la nota 3 gennaio 2018 prot. 23/030118/LDR/ldr, acquisita al protocollo della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento con il n. 384/RIN del 10 gennaio 2018, con la quale la società consortile a responsabilità limitata “TYRE COBAT S.C. a R.L.” ha inviato ai fini della prevista approvazione, l’atto costitutivo e lo statuto di cui all’atto registrato il 6 novembre 2017, repertorio n. 138.286, raccolta n. 12014, del dr Bruno Cesarini, notaio iscritto al Collegio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia;

VISTA la nota 16 aprile 2018 n. 5890/RIN, con la quale l’autorità competente ha chiesto modifiche ed integrazioni al predetto statuto al fine di renderlo conforme alle previsioni del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 82/2011;

VISTA la nota 21 maggio 2018 prot. n. 744/210518/LDR/ldr, acquisita al protocollo della Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento con il n. 8282/RIN del 22 maggio 2018, con la

quale TYRE COBAT S.C. a R.L. ha trasmesso il verbale dell'assemblea della società 23 aprile 2018, repertorio n. 138.858 , raccolta n. 12357, redatto dal dott. Bruno Cesarini, notaio in Ladispoli, iscritto al Collegio dei distretti notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, con il quale è stato adeguato lo statuto a quanto richiesto dall'autorità competente con la citata nota n. 5890/2018;

RITENUTO che le predette modifiche recepiscono le richieste dell'autorità competente di cui alla nota n. 5890/2018;

RITENUTO, pertanto, che il predetto statuto recepisce le finalità di tipo ambientale per le quali la società consortile si è costituita;

RITENUTO, altresì, che il medesimo statuto è conforme alla normativa vigente per quanto attiene all'assetto organizzativo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del dm n.82 del 2011, la decorrenza delle attività di TYRE COBAT S.C. a R. L., come indicato nella predetta nota prot. n. 774 è stata concordata al 1° gennaio 2019;

VISTA la nota 12/9/2018 n. 14692/RIN con la quale la competente divisione II di questa Direzione ha comunicato l'esito positivo dell'iter istruttorio.

DECRETA

ART. 1 – E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, l'atto costitutivo del 6 novembre 2017, come identificato nelle premesse, della società consortile a responsabilità limitata "TYRE COBAT S.C. a R.L.".

ART. 2 – E' approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, lo statuto registrato il 6 novembre 2017, come identificato nelle premesse, della società consortile a responsabilità limitata "TYRE COBAT S.C. a R.L.", come modificato dal verbale di assemblea 23 aprile 2018, anch'esso identificato nelle premesse, allegati rispettivamente *sub* "A" e *sub* "B" al presente decreto del quale costituiscono parte integrante.

ART. 3 – E' fissata al 1° gennaio 2019 la decorrenza operativa della società consortile a responsabilità limitata "TYRE COBAT S.C. a R.L" in riferimento alle quote di responsabilità di raccolta e di gestione di PFU derivanti dalle quantità di pneumatici immesse nell'anno 2018 sul mercato nazionale del ricambio dagli importatori ad essa associati.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Direttore Generale
(Dott. Mariano Grillo)